



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

ALBERTO	GIUSTI	Presidente
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere- Rel.
LAURA	SCALIA	Consigliere
RITA ELVIRA A.	RUSSO	Consigliere
ELENORA	REGGIANI	Consigliere

Amministrazione di
sostegno; procura
alle liti conferita
senza autorizzazione
del giudice tutelare.
Ud. 09/02/2026 CC
CC
R.G.N. 12123/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12123/2024 proposti da:

■_■_■_rappresentato e difeso dall'avv. ■
■ per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

■_nella qualità di amministratore di sostegno di
■_rappresentato e difeso dall'avv. ■,
per procura speciale in atti;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila, n. 399/2024,
depositata in data 22.03.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
9/02/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.



RILEVATO CHE

L'avv. [REDACTED] nella qualità di amministratore di sostegno di [REDACTED] in forza dei decreti emessi dal giudice tutelare del Tribunale di Pescara, con ricorso ex art 702 *bis* cpc, citava dinanzi al medesimo ufficio giudiziario [REDACTED]—[REDACTED]—[REDACTED] chiedendo di: a) accertare limitatamente ai giorni del 3 e del 6 luglio 2018 l'incapacità di intendere e di volere dell'amministrata in ordine ai pagamenti effettuati per un importo complessivo di € 99.000,00 (tratti sul rapporto di conto corrente acceso presso la [REDACTED] spa); b) condannare la convenuta alla restituzione del suddetto importo.

Nel corso del giudizio, è stato depositato atto di intervento volontario da parte della stessa [REDACTED] patrocinata, nella circostanza ed in ragione di una procura alle liti rilasciata il 25 maggio 2019, dall'avv. [REDACTED]

Lo scopo perseguito attraverso tale atto è stato quello di contrastare la domanda volta a far accertare la situazione di incapacità di intendere e di volere al tempo dei prelievi effettuati dalla [REDACTED]

Quale conseguenza dell'intervento spiegato, l'amministratore di sostegno (già all'udienza del 25 giugno 2019) ha insistito per la declaratoria di inesistenza della procura alle liti conferita dall'assistita. A questo punto, il Tribunale di Pescara, con ordinanza emessa all'udienza del 22 giugno 2021, ha disposto la separazione dei giudizi. Per quanto concerne quello originario (in ordine al quale comunque era nel frattempo stata disposta la modifica del rito), è stata emessa una sentenza di cessazione della materia del contendere poiché era stato raggiunto un accordo con la [REDACTED] che ha provveduto alla restituzione delle somme ricevute.



L'altro giudizio è stato definito con sentenza che, valutando la procura rilasciata all'avv. [REDACTED] come atto di straordinaria amministrazione non autorizzato, compiuto in violazione del decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, dichiarava l'inesistenza della procura alle liti e per l'effetto, lo condannava in proprio al pagamento delle spese di giudizio.

L'avv. [REDACTED] proponeva appello, in proprio, avverso la suddetta sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese emessa nei suoi confronti, che veniva respinto dalla Corte territoriale di L'Aquila con sentenza del 22.3.2024, osservando che: l'essenza del giudizio doveva individuarsi nell'impugnazione proposta in proprio dall'avv. [REDACTED] perché soccombente in primo grado, avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva riconosciuto l'inesistenza della procura alle liti rilasciatagli e che lo aveva personalmente condannato alla rifusione delle spese di lite; l'impugnazione era stata chiaramente proposta dal solo avvocato [REDACTED] e ne discendeva quindi la carenza di interesse della [REDACTED] peraltro desumibile dal fatto che la controversia relativa alla restituzione delle somme di denaro era stata risolta definitivamente in via transattiva e di conseguenza, non era stata assunta dal Tribunale di Pescara alcuna statuizione nel merito; [REDACTED] era (al tempo in cui ha rilasciato la procura alle liti all'appellante) sprovvista della capacità quanto meno processuale e di conseguenza il conferimento era correttamente da ritenersi *tamquam non esset*; l'unica soluzione possibile sarebbe stata quella di impugnare il decreto del giudice tutelare ritenendolo lesivo delle prerogative dell'amministrato.

L'avv. [REDACTED] ricorre in cassazione avverso la sentenza d'appello con una serie di argomentazioni, da riassumere in due motivi.



L'avv. [REDACTED] quale amministratore di sostegno di [REDACTED]
[REDACTED] resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memori illustrativa.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia rigettato l'istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti negli atti difensivi della controparte.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur avendo rilevato che il decreto del giudice tutelare aveva "*chiaramente attribuito all'amministratore il potere di assumere autonomamente iniziative anche in sede giudiziaria a tutela degli interessi dell'amministrato ...*", e che tale decreto "*... non può estendersi alle azioni a tutela dei diritti personalissimi...*", abbia ritenuto l'inesistenza della procura *ad litem*, anche se il giudizio per cui è causa era espressione della tutela di diritti personalissimi.

Anzitutto, l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, è infondata in quanto, anche se il ricorso non è articolato in specifici e distinti motivi, esso contiene varie doglianze in punto di diritto chiaramente enucleabili in due distinti motivi.

Invero, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati



all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (SU, n. 8950/2022).

Il ricorso va accolto.

Anzitutto, è inammissibile il primo motivo afferente alla decisione di non accogliere l'istanza di cancellazione delle espressioni irriguardose, in quanto diretta al riesame dei fatti, circa la valutazione del carattere offensivo delle espressioni adoperate dalla controparte nei propri atti difensivi d'appello.

Il secondo motivo è fondato.

La Corte d'appello, come detto, ha considerato la procura rilasciata dal soggetto amministrato con la misura in esame all'avv. [REDACTED] come atto di straordinaria amministrazione non autorizzato, in quanto compiuto in violazione del decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, dichiarando l'inesistenza della procura alle liti, e condannandolo in proprio al pagamento delle spese di giudizio.

Il ricorrente lamenta l'illegittimità di tale statuizione, affermando che il giudizio promosso dall'amministrata, [REDACTED] non rientrava nel perimetro degli atti soggetti all'autorizzazione del giudice tutelare, costituendo, piuttosto, espressione della sfera intangibile dei propri diritti personali.

La doglianza è meritevole d'accoglimento, sebbene per argomentazioni diverse da quelle sviluppate dal ricorrente.

Invero, va premesso che la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha condannato in proprio il ricorrente, nella veste di difensore della [REDACTED] muovendo dal rilievo che la procura difensiva conferita al ricorrente fosse invalida, ovvero inefficace, perché in violazione delle norme disciplinanti l'amministrazione di sostegno.



Invero, l'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c., non può, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non è tenuto a munirsi di provvedimento autorizzativo per proporre le eventuali impugnazioni, incluso il ricorso per cassazione, difettando in tali ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato (Cass., n. 7555/2025; n. 6518/2019).

Ha errato la Corte d'appello nel condannare in proprio l'appellante al pagamento delle spese, argomentando che il giudizio promosso nei confronti di [REDACTED] era stato promosso sulla base di una procura inesistente.

Infatti, nel caso concreto viene in rilievo il diverso orientamento di questa Corte, a tenore del quale, in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Cass., n. 29209/2024; n. 34638/2021).



Ora, la procura conferita dal soggetto amministrato al ricorrente non è inesistente, ma è invalida, siccome in violazione delle limitazioni fissate dal giudice tutelare circa la necessità di una sua autorizzazione per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 375, c.4, cpc., con la conseguente insussistenza dei presupposti per condannare in proprio il difensore, essendo configurabile un vizio della procura alle liti conferita all'avv. [REDACTED] diverso dall'inesistenza.

Al riguardo, la Corte d'appello ha affermato che [REDACTED] era (al tempo in cui ha rilasciato la procura alle liti all'avv. [REDACTED] sprovvista della capacità quanto meno processuale e di conseguenza il conferimento doveva correttamente ritenersi *tamquam non esset*.

Tale argomento risulta confliggere anche con la disciplina sull'incapacità ad agire negoziale (applicabile anche agli atti unilaterali in virtù dell'art. 1324 cc) in ragione della quale gli atti negoziali posti in essere dall'incapace sono annullabili e on certo inesistenti.

Ne consegue, dunque, che il riferimento del giudice di secondo grado all'inesistenza della procura conferita non trova nessuna conferma nel nostro ordinamento.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a norma dell'art. 384 cpc, la causa può essere decisa nel merito, accertando l'insussistenza dei presupposti della condanna in proprio del difensore dell'amministrata, essendo configurabile un vizio della procura alle liti conferita all'avv. [REDACTED] diverso dall'inesistenza.

Rilevato che nel giudizio in questione non sussiste un'autentica alterità delle parti (dato che la controparte del ricorrente è l'amministratore di sostegno), sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio d'appello e di quello di legittimità.

P.Q.M.



La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso – inammissibile il primo – e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, ex art. 384 cpc, dichiara l'insussistenza dei presupposti della condanna in proprio del ricorrente al pagamento delle spese.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio d'appello e del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 9 febbraio 2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

